

IL RETTORE

- Viste le Leggi sull’Istruzione Universitaria;
- Visto lo Statuto dell’Università per Stranieri di Siena, emanato con D.R. n. 308 del 3.6.2024 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12.6.2024, in vigore dal 12.7.2024;
- Visto il Codice Etico e Codice di Comportamento dell’Università per Stranieri di Siena emanato con D.R. n. 77 dell’8.2.2024;
- Vista la L. n. 168 del 09.05.1989, recante “Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica” e, in particolare, l’art. 6 “Autonomia delle università e degli enti di ricerca”;
- Vista la L. n. 241 del 07.08.1990 e successive modificazioni e integrazioni “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Visto il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il D.Lgs n. 165 del 30.3.2001, in particolare l’art. 38;
- Visto il D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. n. 198 dell’11.04.2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246” e successive modificazioni e integrazioni;
- Vista la Legge n. 240 del 30.12.2010 e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l’art. 18;
- Visto il D.Lgs. n. 49 del 29.03.2012 recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei in attuazione della delega prevista nell'art. 5, L. n. 240 del 30.12.2010;
- Visto l’art. 19 del D.Lgs. 33 del 14.03.2013, come modificato dall’art. 18 del D.Lgs. 97/2016, riguardante gli obblighi di pubblicità dei bandi e dei criteri di valutazione delle Commissioni;
- Visto il “Regolamento per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli ai fini delle valutazioni comparative” emanato con D.R. n. 127 del 04.03.2014;
- Visto il D.M. n. 855 del 30.10.2015 “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali”;
- Visto il Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Vista la Legge 20.05.2016 n. 76 in materia di unioni civili e convivenze;
- Visto l’art. 4, co. 5-quinquies del D.L. 30.12.2016 n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27.2.2017 n. 19, ai sensi del quale la validità delle idoneità conseguite ai sensi della L. 3.7.1988 n. 210, è prorogata di 4 anni dalla data di scadenza del quinto anno dal loro conseguimento;
- Visto l’art. 6, comma 8-sexies del D.L. 29.12.2022 n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24.2.2023 n. 14, che ha prorogato da 10 a 11 anni la durata dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla docenza universitaria di prima e seconda fascia;
- Vista la Legge n. 79 del 29.6.2022 di conversione del D.L. n. 36 del 30.4.2022 “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

- Visto il D.M. n. 456 del 10.5.2023 “Definizione delle tabelle di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”;
- Visto il D.M. 2.5.2024 n. 639 “Decreto recante la determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l’aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell’art. 15 della L. 30.12.2010 n. 240”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9.5.2024;
- Visto il D.M. 10.6.2024 n. 773 avente ad oggetto “Linee generali d’indirizzo della programmazione delle università 2024-2026 ed indicatori per la valutazione periodica dei risultati”;
- Visto il D.P.C.M. 27.11.2024 “Indirizzi della programmazione del personale universitario e disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento relativi al triennio 2024-2026” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 17 del 22.1.2025”;
- Visto il “Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei professori di ruolo di prima e seconda fascia. Disciplina dei professori di doppia appartenenza, trasferimenti e research fellow”, emanato con D.R. n. 372 del 4.6.2025;
- Vista la Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale per l’anno 2025 e Triennio 2025-2027, approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 18.12.2024 e del 19.12.2024 e la relativa spesa;
- Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 18.12.2024 e del 19.12.2024 in merito all’approvazione del Bilancio Unico di Previsione per l’anno 2025 e triennio 2025-2027 e le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione 25.6.2025 in merito all’assestamento del Bilancio Unico di Previsione anno 2025 e triennio 2025 - 2027;
- Visto l’aggiornamento della Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale per l’anno 2025 e Triennio 2025-2027, approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 26.2.2025 e 27.2.2025 e la relativa spesa;
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici ristretto ai Professori di I e II Fascia del 10.6.2025 in merito all’attivazione di una procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di ruolo di seconda fascia per il Gruppo Scientifico Disciplinare 12/GIUR-09 Diritto internazionale – S.S.D. GIUR-09/A (Ex IUS/13) Diritto internazionale ai sensi dell’art. 18, comma 4, della L. 240/2010;
- Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 25.6.2025;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25.6.2025 in merito all’autorizzazione dell’attivazione della predetta procedura di chiamata e la relativa spesa;

D E C R E T A

ART. 1 INDIZIONE DELLA PROCEDURA

L’Università per Stranieri di Siena indice la procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore di ruolo di seconda fascia, regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 18 comma 4 della L. 240/2010, presso il Dipartimento di Studi Umanistici con le seguenti caratteristiche:

N. posti	1
Gruppo Scientifico Disciplinare	12/GIUR-09 Diritto internazionale
Profilo: (S.S.D.)	GIUR-09/A (ex IUS/13)Diritto internazionale
Numero massimo di pubblicazioni scientifiche da presentare	12 (tutte dotate di ISBN o ISSN)
Tipologia di impegno didattico e scientifico	Il candidato / La candidata dovrà garantire la copertura degli insegnamenti del SSD GIUR 09/A e dei settori affini che saranno previsti nell'offerta didattica del Dipartimento, per un totale di 120 ore, con particolare riferimento all'area del diritto internazionale pubblico. Allo scopo di rafforzare la vocazione internazionalistica dell'Ateneo e del Dipartimento, anche per quel che attiene alla terza missione, il candidato/la candidata dovrà svolgere attività di ricerca nell'ambito disciplinare indicato, con specifica attenzione alla tutela internazionale dei diritti umani, al ruolo delle organizzazioni internazionali e alla soluzione pacifica delle controversie tra Stati, al diritto internazionale penale. Considerata la natura altamente specializzata dell'Istituzione, il candidato/la candidata dovrà dimostrare di aver acquisito una competenza tale da saper organizzare rapporti interuniversitari nazionali e internazionali, realizzare progetti di ricerca, gestire strutture e gruppi di lavoro.
Indicazione della lingua straniera della quale accertare la competenza, in relazione al profilo plurilingue dell'Ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio	Tenuto conto del programma di ricerca, è richiesta una buona conoscenza della lingua inglese, pari al livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue.

ART. 2 REQUISITI DI AMMISSIONE E CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui al precedente art. 1:

- a) Candidati/e che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della L. 240/2010, per il settore concorsuale confluito nel Gruppo Scientifico Disciplinare di cui al D.M. 639/2024, oggetto del bando e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
- b) Candidati/e che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 210/1998 per la II fascia, limitatamente al periodo di durata dell'idoneità stessa, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 8, della L. 240/2010;
- c) Professori/esse di II fascia in servizio presso altri Atenei;
- d) Studiosi/e stabilmente impegnati/e all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell'Università e della Ricerca (d'ora in poi MUR) con D.M. n. 456 del 10.5.2023. L'Ateneo può acquisire il parere del MUR sulla

corrispondenza del ruolo dichiarato dal/dalla candidato/a con le posizioni accademiche italiane. Il parere del MUR è reso in 60 giorni dalla richiesta dell'Ateneo. Nei casi in cui sia necessario acquisire il parere del MUR, il/la candidato/a è ammesso/a con riserva alla procedura.

In aggiunta ai requisiti sopracitati è inoltre richiesto il possesso di:

- laurea magistrale o equipollente
- titolo di dottore di ricerca pertinente col profilo del bando.

Ai sensi dell'art. 18, comma 4, della Legge 30.12.2010 n. 240, non possono partecipare alla presente procedura coloro che nell'ultimo triennio precedente l'emanazione del bando abbiano prestato servizio quale professore/essa ordinario/a di ruolo, professore/essa associato/a di ruolo, ricercatore/trice a tempo indeterminato, ricercatore/trice a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o sono stati/e titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti/e a corsi universitari nell'Università stessa, ovvero alla chiamata di cui all'articolo 7, comma 5-bis della Legge 240/2010.

Non sono ammessi alla presente procedura:

- coloro che, al momento della presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o di affinità fino al IV grado compreso con un/una professore/ssa o ricercatore/trice appartenente al Dipartimento che richiede l'attivazione del posto o che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con la Direttrice Generale o con un/una componente del Consiglio di Amministrazione o del Senato Accademico dell'Ateneo;
- coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione o dispensati per persistente insufficiente rendimento;
- coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del D.P.R. n. 3/1957.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I candidati/Le candidate sono ammessi/e a partecipare alla procedura selettiva con riserva di accertamento dei requisiti.

L'esclusione dalla selezione può essere disposta in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento della valutazione, con decreto motivato del Rettore notificato all'interessato/a.

ART. 3 DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione alla procedura di valutazione comparativa dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica tramite la piattaforma PICA (<https://pica.cineca.it/unistrasi/>), entro il termine perentorio di 30 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami. Qualora il termine cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.

Non sono ammesse modalità diverse di presentazione/invio della domanda di partecipazione. Non sono ammesse integrazioni/modifiche alla domanda dopo la scadenza del bando.

Entro la scadenza di presentazione il sistema permette il salvataggio in modalità bozza così da consentire ai/candidati/e eventuali modifiche prima della presentazione. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla procedura è certificata dal sistema informativo mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico. Saranno pertanto valide unicamente le domande perfezionate ovvero con status di "presentata".

Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo (ID domanda) che sarà specificato per qualsiasi comunicazione successiva.

La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata all'e-mail fornita in fase di compilazione.

Si raccomanda di consultare l'apposita guida predisposta da CINECA (<https://pica.cineca.it/file/LineeGuidaCompilazioneDomandaPICA.pdf>).

I/Le candidati/e potranno accedere alla piattaforma PICA utilizzando una delle seguenti modalità:

- a) accesso tramite identità digitale (SPID di livello 2), selezionando l'Università per Stranieri di Siena tra le federazioni disponibili. In questa eventualità la domanda di ammissione alla procedura selettiva è acquisita automaticamente dal sistema, non è prevista la firma e la copia del documento di identità. Informazioni sul Sistema Pubblico di Identità Digitale sono reperibili all'indirizzo www.spid.gov.it;
- b) accesso tramite le credenziali rilasciate dalla stessa piattaforma PICA;
- c) accesso tramite il proprio account LOGINMIUR.

Per entrambe le modalità b) e c) è necessario perfezionare la domanda di partecipazione apponendo la propria firma digitale o autografa.

La domanda di partecipazione, pena l'esclusione, deve essere compilata in tutte le sue parti, ed essere corredata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e, qualora non presentata con accesso tramite identificazione attraverso il sistema SPID, deve essere firmata dal/dalla candidato/a.

La domanda e gli allegati devono essere in formato PDF, per ciascun documento la dimensione massima è di 30 MB.

Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alla presentazione delle domande possono essere richieste all'Area Programmazione e Reclutamento (programmazione-reclutamento@unistrasi.it).

Per qualsiasi problema di natura tecnica legato alla compilazione della domanda è possibile contattare il team CINECA tramite il link presente alla pagina raggiungibile dall'indirizzo <https://pica.cineca.it/unistrasi/>.

Il candidato/La candidata nella domanda dichiara, sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, oltre al proprio cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale:

- a) di essere in possesso dei requisiti di ammissione così come previsto dall'art. 2;
- b) di godere dei diritti civili e politici in Italia o nello stato di appartenenza o di provenienza (ovvero i motivi del mancato godimento);
- c) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune, oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
- d) le eventuali condanne penali (indicando gli estremi delle sentenze) o eventuali procedimenti penali pendenti;
- e) di non essere stato destituito/a dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, lett. d) del D.P.R. n. 3/1957;
- f) di non avere, nell'ultimo triennio, prestato servizio quale professore/essa ordinario/a di ruolo, professore/essa associato/a di ruolo, ricercatore/trice a tempo indeterminato, ricercatore/trice a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o sono stati/e titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti/e a corsi universitari nell'Università stessa, ovvero alla chiamata di cui all'articolo 7, comma 5-bis della Legge 240/2010;
- g) di non avere un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un/una professore/ssa o ricercatore/trice appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, la Direttrice Generale, o un/una componente del Consiglio di Amministrazione, o del Senato Accademico;
- h) il recapito di posta elettronica certificata (PEC) e l'indirizzo eletto ai fini della procedura; ogni eventuale variazione dovrà essere tempestivamente comunicata all'Area Programmazione e Reclutamento all'indirizzo PEC cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.

ART.4

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DI TITOLI E PUBBLICAZIONI.

Il candidato/La candidata deve allegare alla domanda di partecipazione:

- a) la copia, non autenticata, di un documento di identità;
- b) il curriculum vitae della propria attività professionale, scientifica e didattica. Il curriculum, debitamente datato e firmato, dovrà contenere la dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso di tutti i titoli in esso riportati;
- c) l'elenco datato e firmato delle pubblicazioni e dei documenti allegati alla domanda;
- d) le pubblicazioni, nel numero indicato nel bando;
- e) l'elenco datato e firmato dei documenti allegati alla domanda;
- f) i documenti che si ritengono utili ai fini della presente selezione.

Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni presentati presso questa o altre Università per la partecipazione ad altri concorsi o selezioni.

Al fine della valutazione saranno prese in considerazione esclusivamente le pubblicazioni dotate di codice ISBN o ISSN.

Si precisa inoltre che verrà valutata da parte della Commissione giudicatrice esclusivamente la documentazione relativa a titoli e curricula trasmessa dai/dalle candidati/e. In particolare

saranno utilizzate solo le informazioni reperibili nella domanda, mentre non verranno utilizzate informazioni reperibili dai link delle pagine web inseriti nei curricula allegati alle domande.

Le pubblicazioni allegate alla domanda di partecipazione potranno essere prodotte in qualunque lingua.

Nel caso di titoli rilasciati da Pubbliche Amministrazioni, si ricorda che vanno autocertificati esclusivamente ai sensi della L. 183/2011.

Il possesso dei titoli è dimostrato per i candidati/le candidate mediante le dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.

I cittadini/Le cittadine di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000 limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, indicando gli estremi di tali soggetti.

Al di fuori dei casi suddetti, gli stati, le qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana, che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato/a sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

L'Università è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il/la dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni derivante da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

ART. 5 COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Scaduti i termini di presentazione delle domande è nominata una Commissione giudicatrice.

La Commissione di valutazione è nominata dal Rettore su proposta del Consiglio di Dipartimento ed è costituita, garantendo l'equilibrata rappresentanza di genere, da tre professori/esse, anche stranieri/e, individuati/e fra studiosi/e di riconosciuta ed elevata qualificazione scientifica entro la comunità accademica nazionale e internazionale.

Dei tre componenti della Commissione, uno è designato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta in cui è deliberata la proposta di nomina della Commissione, scelto tra i professori/esse in servizio presso l'Ateneo o presso altri Atenei, anche stranieri.

I restanti due componenti, esterni all'Ateneo, sono individuati tramite sorteggio, acquisita la disponibilità dei/delle professori/esse indicati/e nella rosa o nelle rose di nominativi sorteggiabili formulate dal Consiglio di Dipartimento, oltre che i relativi curricula. Al sorteggio provvede il Consiglio di Dipartimento nella seduta in cui è deliberata la proposta di nomina della Commissione.

Della Commissione fanno parte due professori/esse di prima fascia ed un/una professore/ssa di seconda fascia inquadrati/e nel settore concorsuale oggetto del bando, nei settori concorsuali appartenenti al relativo macrosettore o in settori scientifico-disciplinari affini. Per i/le docenti stranieri/e si prenderà in considerazione l'affinità delle discipline. Il sorteggio dei/delle due componenti esterni/e avviene all'interno di una rosa di quattro nominativi.

Nel caso di nomina di membri provenienti da Università straniera, la corrispondenza della qualifica straniera al titolo italiano di professore di prima fascia o di seconda fascia è stabilita sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.

Non possono far parte della Commissione i/le professori/esse che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 nei due anni precedenti l'avvio della procedura selettiva.

Il Decreto Rettorale di nomina è pubblicato nella sezione dedicata alle procedure di valutazione comparativa del sito web di Ateneo.

Dalla data di pubblicazione del suddetto Decreto Rettorale decorre il termine previsto dall'articolo 9 del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al Rettore, da parte dei/delle candidati/e, di eventuali istanze di riconsiderazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di riconsiderazione dei/delle commissari/e.

ART. 6 VALUTAZIONE DEI/DELLE CANDIDATI/E

La Commissione procede alla valutazione comparativa delle candidature sulla base dei criteri predeterminati dalla Commissione stessa in riferimento ai criteri generali di valutazione indicati nel bando e comunque nel rispetto degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale e degli ulteriori elementi previsti dal Dipartimento, esprimendo un giudizio motivato relativamente alla valutazione di:

- pubblicazioni scientifiche;
- curriculum;
- attività didattica
- conoscenza della lingua inglese, pari al livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue.

Il calendario di convocazione per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese sarà pubblicato sul sito internet dell'Università <http://www.unistrasi.it>, nella sezione "Bandi e concorsi".

La pubblicazione del calendario equivale a notifica ai sensi di legge per la convocazione. Le persone candidate dovranno essere munite di un valido documento di riconoscimento. La mancata presentazione della persona candidata è considerata esplicita e definitiva manifestazione della volontà di rinunciare alla selezione.

Sarà cura dei/delle candidati/e tenersi informati/e consultando il sito del concorso per reperire le informazioni necessarie sulla selezione.

L'eventuale prove didattiche e l'accertamento della conoscenza nella lingua inglese è svolta in seduta pubblica.

La Commissione può far svolgere l'eventuale a prova didattica e/o il colloquio nella lingua richiesta dal bando.

ART. 7

LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione stabilisce nella riunione preliminare le procedure di valutazione dei/delle candidati/e ed individua quindi, al suo interno, il/la Presidente e il/la Segretario/a.

La Commissione può anche avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

La Commissione redige, per ciascuna seduta, il relativo verbale; al termine dei lavori di valutazione redige inoltre una relazione riassuntiva, alla quale sono allegati i giudizi individuali e collegiali sui/sulle candidati/e.

La Commissione effettua i propri lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta degli stessi.

Al termine dei lavori, la Commissione giudicatrice individua, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, il/la candidato/a maggiormente qualificato/a a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per le quali è stata bandita la presente procedura. Nel caso di voto contrario da parte dei componenti, deve essere redatta una relazione dettagliata delle motivazioni al voto contrario e al voto favorevole.

La Commissione deve concludere i lavori di valutazione entro novanta giorni dalla data di emanazione del Decreto Rettorale di nomina. Su proposta del Presidente della Commissione, basata su comprovati motivi, il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di venti giorni, il termine per la conclusione della procedura. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore dispone lo scioglimento della commissione e ne nomina una nuova in sostituzione della precedente.

ART. 8

APPROVAZIONE DEGLI ATTI E CHIAMATA DELL'IDONEO/A

Gli atti della procedura, costituiti dai verbali delle riunioni, di cui fanno parte integrante i giudizi individuali e collegiali della Commissione, completi di tutti gli allegati siglati e firmati da tutti i componenti, sono approvati con decreto del Rettore entro trenta giorni dalla consegna da parte della Commissione. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.

Tutti gli atti concorsuali sono resi pubblici in via telematica sul sito internet di Ateneo.

Entro 45 giorni dall'approvazione degli atti, il Consiglio di Dipartimento, sulla base delle valutazioni formulate dalla Commissione in merito al profilo scientifico e didattico dei/delle candidati/e, propone con deliberazione motivata, approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei/delle professori/esse presenti di I fascia e di II fascia, la chiamata del/della candidato/a ovvero decide di non procedere alla chiamata.

Qualora il Dipartimento lasci decorrere il termine suddetto senza assumere alcuna deliberazione, non potrà richiedere, nei due anni successivi all'approvazione degli atti, la copertura di un posto per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale o settore scientifico disciplinare.

La delibera del Consiglio del Dipartimento è sottoposta dal Rettore al Consiglio di Amministrazione, che, dopo aver acquisito il parere obbligatorio ma non vincolante del Senato Accademico, delibera a maggioranza assoluta.

Con delibera motivata, il Consiglio di Amministrazione può invitare il Dipartimento al riesame della proposta di chiamata.

ART. 9
DIRITTI E DOVERI E TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DOCENTI

I diritti e i doveri del/della docente chiamato/a sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

Il trattamento economico e previdenziale relativo alla qualifica di professore associato è quello previsto dalle disposizioni di legge.

ART. 10
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti dai/dalle candidati/e saranno raccolti presso l'Università per Stranieri di Siena per le finalità di gestione della procedura di valutazione comparativa e saranno trattati anche successivamente alla eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della selezione dei requisiti di partecipazione pena l'esclusione dalla procedura di valutazione.

L'interessato/a gode dei diritti previsti dalla normativa vigente. I dati acquisiti potranno essere consultati, modificati, integrati o cancellati dai diretti interessati.

ART. 11
DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si rimanda, in quanto compatibile, alla normativa vigente in materia.

Il presente decreto sarà pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Università per Stranieri di Siena e sarà disponibile in Internet all'indirizzo: <http://www.unistrasi.it>.

Il bando è pubblicizzato, per avviso, nella Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale "Concorsi" e sui siti web del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché sul sito dell'Unione Europea.

Siena, 18.7.2025

IL RETTORE
(prof. Tomaso Montanari) *

Responsabile del procedimento: dott. Maurizio Ferretta *

Compilatrice: Paola Rustici

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalle norme sull'accessibilità